

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2726

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

MADIA, SENSI

Istituzione del Fondo nazionale per le imprese creative

Presentata il 20 ottobre 2020

ONOREVOLI COLLEGHI! — La creatività è divenuta, negli anni più recenti, una parola chiave dell'economia. Il comparto creativo comprende, infatti, i settori di attività economica più dinamici e con un maggiore potenziale di sviluppo. Appartengono a questa categoria settori diversi che vanno dal *design* all'architettura, dall'audiovisivo ai videogiochi, che a livello internazionale sono classificati « industrie creative » e il cui impatto sull'economia è di sicuro rilievo. I punti di contatto e i rapporti di tali settori con le industrie manifatturiere e dei servizi sono sempre più evidenti ed è sempre più stretta la connessione tra creatività e mondo della produzione, ma, nello stesso tempo, è anche sempre più diffusa la consapevolezza che la creatività può essere un importante volano per uno sviluppo ecosostenibile (si pensi, ad esempio, all'*ecodesign*).

Maggior efficienza e maggior attenzione ai profili di sostenibilità rappresentano, dunque, le conseguenze sempre più evidenti della creatività sul settore economico, in conformità alle indicazioni dell'Unione europea e, in particolare, a quelle previste dallo strumento per la ripresa economica dell'Unione denominato « *Next Generation EU* ».

Insieme alla rilevanza culturale e ai benefici di questi settori in termini di crescita e di sostenibilità, sono cresciuti di pari passo l'interesse e le azioni della politica e delle istituzioni. A livello internazionale, organizzazioni come l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura, la Conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e lo sviluppo e la Banca interamericana di sviluppo considerano da anni le industrie creative un

volano di crescita importante sia per i Paesi avanzati, sia per le realtà in via di sviluppo.

In Europa, la Commissione europea ha avviato da un decennio una linea di *policy* destinata a «liberare il potenziale delle industrie creative», come prevede il Libro verde sulle industrie culturali e creative di cui alla comunicazione COM(2010) 183 def. del 27 aprile 2010. Il risultato è un consolidato posizionamento delle industrie creative nella politica industriale europea attraverso comunicazioni, Libri verdi e programmi di scambio di *best practices* tra le diverse esperienze, nonché mediante la previsione di appositi finanziamenti, a valere sia sui Fondi strutturali, sia sulle risorse messe a disposizione dalla Banca europea per gli investimenti, sia, infine, sui programmi a gestione diretta, tra i quali il più significativo è sicuramente quello denominato «Europa creativa».

Per quanto concerne i singoli Stati, sono molti quelli che hanno previsto strategie e azioni in favore delle industrie creative. Limitandoci a quelli europei, si ricordano la Gran Bretagna, che per prima ha mostrato il suo interesse in materia, i Paesi nordici, l'Olanda, la Germania e l'Austria.

Per quanto concerne, infine, gli enti territoriali, sono moltissimi i programmi dedicati alla creatività promossi da regioni e da comuni negli anni più recenti: iniziative di sostegno, servizi di incubazione in favore di imprese creative e loro finanziamento.

Per quanto concerne l'Italia, la rilevanza del settore creativo è stata per la prima volta portata all'evidenza dalla Commissione sulla creatività e produzione di cultura in Italia dell'allora Ministero per i beni e le attività culturali, presieduta dal professore Santagata, che, già nel 2008, si è occupata delle industrie creative esistenti nel nostro Paese e ne ha messo in rilievo sia la dimensione quantitativa, sia gli effetti sul tessuto produttivo nel suo complesso.

Negli anni più recenti, l'importanza del settore creativo è stata evidenziata dai

lavori della Fondazione per la qualità italiana «*Symbola*», che dedica al tema un rapporto annuale. I dati indicano che il contributo alla ricchezza nazionale generato dalla cultura e dalla creatività ha superato, nel 2018, i 96 miliardi di euro, frutto del lavoro di 1,5 milioni di addetti. Oltre a questo aspetto quantitativo, le analisi condotte dal gruppo di esperti hanno mostrato, inoltre, l'impatto positivo dell'incontro tra le imprese creative – in particolare quelle del *design* – con le imprese manifatturiere, che ha portato a un rilevante aumento della produttività e della propensione all'innovazione tra le imprese che utilizzano in maniera stabile gli strumenti del *design* nella loro attività.

A fronte del consolidato valore economico di questo settore e dei suoi effetti positivi sui settori cosiddetti «tradizionali» si deve però rilevare l'assenza di un'azione pubblica effettivamente in grado di sviluppare questo insieme di attività e di competenze in un sistema e di valorizzarne appieno il potenziale strategico per il nostro Paese. Non esiste un'iniziativa nazionale che, alla luce del valore e delle implicazioni sulla crescita in termini quantitativi e qualitativi del settore creativo, sostenga la nascita e la crescita di imprese in questo settore, promuova la relazione tra settori culturali e creativi e altri settori dell'economia, contribuisca ad accrescere la produttività del settore, lo sostenga ai fini dell'innovazione, faciliti il suo accesso ai finanziamenti, promuova le sue competenze, protegga le sue idee e incentivi la sua capacità di esportazione.

La situazione è, fortunatamente, diversa a livello territoriale, dove si registra la presenza di diversi programmi sia regionali sia comunali, diretti a far conoscere e a promuovere le industrie creative di un determinato territorio: le iniziative specifiche promosse negli anni dalla regione Puglia, il programma «Lazio creativo» avviato dalla regione Lazio e il programma «*Incredibol*», curato dalla città di Bologna per sostenere la nuova imprenditorialità creativa, sono solo alcuni esempi della vivacità che si registra, anche

nel nostro Paese, sul tema a livello delle amministrazioni territoriali.

Un altro aspetto da mettere in rilievo riguarda le sempre più frequenti richieste di introdurre elementi di creatività all'interno delle pubbliche amministrazioni. A tale proposito si segnalano programmi legati all'esigenza di utilizzare gli strumenti del *design* per migliorare la qualità e i servizi pubblici o le indicazioni dell'OCSE, secondo cui le pubbliche amministrazioni del futuro dovranno avvalersi di esperti di videogiochi e di *storytellers*, oltre che di *designer* di processo e di prodotto.

In sintesi, dunque, nell'attuale *policy-making* la creatività rappresenta uno strumento di crescita economica sostenibile e di miglioramento di *performance* della pubblica amministrazione.

L'obiettivo della presente proposta di legge è quello di predisporre una serie di azioni per il sostegno del settore creativo, prevedendo adeguati incentivi e misure per accrescere la competitività delle sue imprese, con specifico riguardo alle piccole e medie imprese.

Più in particolare, la presente proposta di legge prevede:

la definizione di un quadro stabile di incentivi in favore della nuova imprenditorialità nel settore creativo e per il rafforzamento di quella esistente, mediante la concessione di contributi a fondo perduto e di finanziamenti agevolati;

interventi nel capitale di rischio delle imprese creative, avvalendosi degli strumenti previsti dall'ordinamento, per favorirne gli investimenti e la crescita;

la promozione della collaborazione tra imprese creative e imprese dei settori produttivi tradizionali, a fronte di progetti per innovare il sistema produttivo;

il sostegno all'utilizzo di spazi di lavoro condiviso, in particolare in favore dei giovani che intendono avviare progetti imprenditoriali nel settore creativo;

misure di sostegno e di promozione dell'ecosistema, per affermare i valori della creatività e dell'innovazione anche nella pubblica amministrazione.

L'articolo 1 istituisce il Fondo nazionale per le imprese creative, con una dotazione di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.

L'articolo 2 reca le definizioni.

L'articolo 3 delinea le finalità e gli ambiti di intervento del Fondo nazionale prevedendo:

a) interventi per favorire l'avvio e lo sviluppo di imprese creative, attraverso la concessione di contributi a fondo perduto e di finanziamenti agevolati;

b) misure di intervento nel capitale di rischio delle imprese creative, attraverso il ricorso al Fondo di sostegno al *venture capital*;

c) iniziative per promuovere la collaborazione tra le imprese creative e le imprese dei settori produttivi tradizionali;

d) il sostegno all'utilizzo di spazi di lavoro condiviso, in particolare da parte dei giovani;

e) nuove iniziative per introdurre la creatività nella pubblica amministrazione;

f) misure per rafforzare le attività di analisi e di promozione dell'ecosistema.

Sono inoltre promosse collaborazioni con le regioni per la più efficace attuazione degli interventi in favore delle imprese creative.

L'articolo 4 prevede l'adozione del regolamento di attuazione della legge.

L'articolo 5 prevede l'istituzione, sulla base del modello tedesco, del Centro di eccellenza per le imprese creative, quale organismo di analisi della dimensione qualitativa e quantitativa del settore creativo e di promozione di interventi per il suo sostegno. Il Centro promuoverà l'innovazione nelle filiere industriali e filoni di ricerca sperimentali legati ai grandi cambiamenti in atto nella società. Esso studierà anche modelli gestionali e di *business* finalizzati ad accrescere la competitività delle imprese creative e dedicherà parte della sua attività al rapporto tra creatività e pubblica amministrazione e al miglioramento della qualità e dell'effi-

cienza dei servizi pubblici con il ricorso a tecniche di *design* e a strumenti come la comunicazione e i videogiochi.

L'articolo 6 prevede, infine, la presentazione di una relazione annuale alle Ca-

mere da parte del Ministro dello sviluppo economico sullo stato di attuazione della legge che, con cadenza biennale, prevede anche forme di monitoraggio e di valutazione in ordine ai risultati ottenuti.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1

(Fondo nazionale per le imprese creative)

1. Al fine di favorire la crescita sostenibile dell'economia nazionale e, in particolare, di sostenere lo sviluppo delle imprese del settore creativo, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito il Fondo nazionale per le imprese creative, di seguito denominato « Fondo ».

2. Il Fondo ha una dotazione di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.

Art. 2.

(Definizioni)

1. Ai fini di cui alla presente legge, si intende per:

a) settore creativo: il settore che comprende tutte le attività dirette allo sviluppo, alla creazione, alla produzione, alla diffusione e alla conservazione dei beni e dei servizi che costituiscono espressioni culturali o artistiche ovvero altre espressioni creative e, in particolare, quelle relative all'architettura, agli archivi, alle biblioteche, ai musei, all'artigianato artistico, all'audiovisivo, compresi il cinema, la televisione e i contenuti multimediali, al *software*, ai videogiochi, al patrimonio culturale materiale e immateriale, al *design*, ai festival, alla musica, alla letteratura, alle arti dello spettacolo, all'editoria, alla radio, alle arti visive, alla comunicazione e alla pubblicità;

b) imprese creative, le imprese che:

1) rientrano nella definizione di micro, piccola e media impresa prevista dalla raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione europea, del 6 maggio 2003;

2) hanno un oggetto sociale che rientra, in via prevalente o esclusiva, nelle attività indicate alla lettera a), classificate dai codici ATECO individuati tenendo conto delle indicazioni dell'Unione europea, nonché degli studi e delle prassi amministrative più avanzati in materia.

Art. 3.

(Finalità e interventi)

1. Le risorse del Fondo sono utilizzate per:

a) promuovere la nuova imprenditorialità nel settore creativo e lo sviluppo delle imprese creative, attraverso la concessione di contributi a fondo perduto e di finanziamenti agevolati, anche in combinazione tra loro;

b) sostenere la crescita delle imprese creative attraverso risorse da assegnare al Fondo di sostegno al *venture capital*, istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 209, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, finalizzate a sostenere investimenti nel capitale, anche tramite la sottoscrizione di strumenti finanziari partecipativi, a beneficio esclusivo delle *start-up* innovative di cui all'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e delle piccole e medie imprese innovative di cui all'articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, nei settori individuati in coerenza con gli indirizzi strategici nazionali;

c) promuovere la collaborazione delle imprese creative con le imprese di altri settori produttivi, in particolare di quelli tradizionali, nonché con le università e con gli enti di ricerca, anche attraverso la concessione di contributi a fondo perduto in forma di *voucher* da destinare all'acquisto di servizi prestati da imprese creative ovvero per favorire processi di innovazione;

d) promuovere l'utilizzo di luoghi per la creatività attivati da soggetti privati e, in particolare, di spazi di lavoro condiviso,

attraverso la concessione di contributi in favore dei giovani che intendono attuare progetti imprenditoriali nel settore creativo e delle imprese creative;

e) consolidare e favorire lo sviluppo dell'ecosistema del settore creativo attraverso attività di analisi, studio, promozione e valorizzazione, anche con riferimento alla possibilità di utilizzo e diffusione di capacità tecniche creative nell'ambito della pubblica amministrazione.

Art. 4.

(Regolamento di attuazione)

1. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è adottato il regolamento di attuazione della medesima legge che prevede, in particolare, disposizioni relative:

a) alla ripartizione delle risorse tra gli interventi di cui all'articolo 3;

b) all'individuazione dei codici ATECO che classificano le attività dei settori indicati all'articolo 2, comma 2, lettera *b)*, numero 2), e al loro costante aggiornamento e adeguamento alle specificità e alle trasformazioni dei processi produttivi:

c) alle modalità e ai criteri per la concessione delle agevolazioni;

d) alla definizione, per le iniziative ammissibili, delle forme di aiuto, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato.

2. Nell'ambito degli interventi previsti dall'articolo 3, comma 1, lettere *a)*, *c)*, *d)* ed *e)*, al fine di massimizzarne l'efficacia e la conformità alle caratteristiche dei territori, è promossa la collaborazione con le regioni, anche prevedendo forme di cofinanziamento tra i rispettivi programmi in materia.

Art. 5.

(Centro di eccellenza per le imprese creative)

1. Presso il Ministero dello sviluppo economico è istituito il Centro di eccellenza per le imprese creative, che svolge compiti di:

a) analisi della situazione economica del settore creativo;

b) comparazione internazionale delle politiche per il settore creativo;

c) elaborazione di proposte di intervento per il sostegno delle imprese creative e per la realizzazione di iniziative a sostegno della creatività nell'impresa;

d) redazione annuale della relazione sulle imprese creative di cui all'articolo 6.

2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le disposizioni per l'organizzazione e il funzionamento del Centro di eccellenza di cui al comma 1.

Art. 6.

(Relazione alle Camere)

1. Il Ministro dello sviluppo economico redige ogni anno una relazione sullo stato di attuazione della presente legge, da presentare alle Camere. Con cadenza biennale, la relazione contiene anche una valutazione sull'impatto delle norme e sulla loro capacità di promuovere le imprese creative, nonché sul contributo delle medesime imprese alla crescita economica del Paese e alla diffusione di prassi e di valori legati alla creatività nell'industria e nella pubblica amministrazione.

